

carceriere indistintamente da ciascun sotto Ufficiale, e soldato denari sei di Francia al giorno, e da ciascun Ufficiale di ogni grado, ed arma soldi sei pure di Francia al giorno.

Col mezzo di tali retribuzioni i carcerieri saranno obbligati di governare le prigioni degli Uffiziali, sotto Uffiziali, e soldati di tutto l'occorrente, come viene prescritto ne' precedenti articoli.

194. E' proibito di tenere nelle prigioni de' sotto Uffiziali, e soldati, fuoco, o lume, nè è permesso di pipare.

195. Saranno tradotti nelle prigioni presso i Consiglij di guerra tutti quei militari, che sono sottoposti ad un giudizio, e quelli che sono scortati dalla gendarmeria.

196. La paglia sarà fornita dalla Municipalità ai carcerieri sullo stato nominativo dei detenuti, nel quale dovranno sempre essere richiamate le mutazioni seguite.

197. Il rimborso della paglia alle Municipalità avrà luogo alla fine di ciascun trimestre sopra uno stato generale, e nominativo di tutti i detenuti, basato sui prezzi dei calmieri del luogo.

Tale stato dovrà essere certificato dal Presidente del Consiglio di guerra, vidimato dal Commissario di guerra, ed approvato dal Commissario ordinatore dietro autorizzazione del Ministro della guerra.

Lo stato sarà conforme alla modula N.